



ASSOCIAZIONE ITALIANA MEDICINA delle CATASTROFI onlus
C/o Ospedale Maggiore – UO Rianimazione/118
L.go Nigrisoli, 2 – 40133 Bologna (BO) – Italia
☎ +390516478111 - 📠 +390516478380
Official site <http://www.aimcnet.org>

Prot. 02/06/sgr

Bologna, li 11 gennaio 2006

OGGETTO: regolamento e disciplinare A.I.M.C.

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Fini

I Soci dell'Associazione Italiana Medicina della Catastrofi (di seguito indicata come A.I.M.C.) ne perseguono i fini istituzionali secondo le direttive che vengono impartite dal Consiglio Direttivo dell'Associazione stessa.

Art. 2 – Requisiti dei Soci

Requisiti per l'iscrizione sono:

1. non essere stati condannati, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati comportanti la destituzione di diritto dal pubblico impiego ai sensi dell'art. 85 T.U. 10 gennaio 1957 n. 3,
2. godere dei diritti civili e politici,
3. presentare domanda di iscrizione che deve essere ratificata dal Consiglio Direttivo, redatta su apposito modulo distribuito dalla Segreteria,
4. obbligo di versamento della quota sociale (per i rinnovi il pagamento deve avvenire entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento).

Art. 3 – Fascicolo personale

Per ogni Socio l'A.I.M.C. dovrà fornire un fascicolo personale custodito presso la Sede Sociale e aggiornato a cura del Segretario.

È ammessa la utilizzazione di supporti informatici per la creazione e l'aggiornamento dei fascicoli personali, provvedendo a garantire adeguate condizioni di sicurezza contro la manipolazione abusiva dei dati.

Art. 4 – Diritto all'elettorato attivo

Dopo un anno di iscrizione all'A.I.M.C., il Socio Ordinario consegue il diritto all'elettorato attivo.

Art. 5 - Aggiornamento

Sono previsti periodici corsi di formazione e di aggiornamento nel settore delle maxiemergenze.

Art. 6 – Nuove attività

Qualsiasi nuova attività deve essere esaminata ed approvata dal Consiglio Direttivo dell'Associazione con particolare riferimento a quelle che, utilizzando la denominazione e l'emblema dell'Associazione, siano finalizzate, sotto qualsiasi forma, a raccolte di fondi.

In tale ultima ipotesi, il provvedimento autorizzante, da sottoporre a ratifica del Presidente, deve compiutamente disciplinare le modalità ed i tempi della raccolta i cui ricavati lordi vanno quotidianamente versati nella cassa dell'Associazione ed iscritti nel capitolo di bilancio riferito alla attività istituzionale che si intende finanziare.

La pubblicazione e la diffusione di libri ed opuscoli portanti l'emblema e la denominazione dell'A.I.M.C. debbono essere autorizzate dal Presidente dell'Associazione.

Art. 7 – Ulteriori cariche ed uffici

Non possono essere costituite altre cariche all'infuori di quelle previste dal presente Regolamento.

Non possono essere costituiti Uffici specifici ad eccezione di quelli di volta in volta autorizzati dal Presidente dell'Associazione con finalità specificamente individuate ed eventualmente per un periodo predeterminato.

Art. 8 - Assicurazione

I Soci sono coperti da assicurazione per gli infortuni occorsi per compiti istituzionali deliberati dal Consiglio Direttivo.

In caso di esercitazione e di impiego operativo per emergenza, sarà richiesta l'applicazione dell'art. 11 del D.L. 159/84 convertito in legge 363/84.

Art. 9 – Decadenza della qualifica di Socio Ordinario

I Soci perdono tale qualifica:

1. per dimissioni volontarie,
2. per non avere versato la quota sociale per due anni consecutivi,
3. per espulsione, comminata dal Collegio dei Probiviri.

I Soci che perdono tale qualifica per i motivi contemplati dal comma 1) del presente articolo possono, a domanda, essere riammessi e riacquistano la qualifica dopo ratifica da parte del Consiglio Direttivo.

I Soci che perdono tale qualifica per i motivi contemplati dal comma 2) del presente articolo possono, esplicitando giustificazione scritta, essere riammessi e riacquistano la qualifica dopo la regolarizzazione delle quote arretrate e con ratifica da parte del Consiglio Direttivo.

TITOLO II DEL REGOLAMENTO

Art. 1 – Disposizioni generali

Il presente Regolamento costituisce una normativa unitaria che disciplina l'attività dei Soci dell'Associazione Italiana Medicina delle Catastrofi.

Il Regolamento è annesso allo Statuto dell'Associazione per costituirne parte integrante.

Art. 2 – Collegio dei Probiviri

Il presente Regolamento contiene, inoltre, i provvedimenti disciplinari che sono adottati dal Collegio dei Probiviri (due Soci nominati dal Presidente) ogni qualvolta si verificano comportamenti in contrasto con le norme previste dallo Statuto, dal presente Regolamento, dalle delibere del Consiglio Direttivo dell'Associazione, dalle leggi dello Stato o dalle eventuali Convenzioni stipulate con Enti pubblici o privati.

Art. 3 - Approvazione

Per la approvazione del Regolamento è richiesto il voto favorevole di almeno 2/3 del Consiglio Direttivo in carica.

Art. 4 – Modifiche al Regolamento

Modifiche del Regolamento possono essere richieste da almeno la metà dei Soci Ordinari aventi diritto di voto.

Tali modifiche, per essere approvate, dovranno essere presentate all'Assemblea Generale dei Soci e votate favorevolmente dal almeno i 2/3 dei Soci Ordinari aventi diritto presenti all'Assemblea stessa.

Art. 5 – Comunicazioni delle modifiche

Il Consiglio Direttivo avrà cura di comunicare tempestivamente le decisioni comportanti modifica del Regolamento sia ai Soci, sia al Collegio dei Probiviri, mediante consegna al Presidente del Collegio dei Probiviri di fotocopia del verbale dell'Assemblea Generale dei Soci contenente le modifiche apportate.

Tali modifiche saranno intese come parte integrante del Regolamento.

TITOLO III DEI SOCI

Art. 1 – Socio Ordinario

Si intende per Socio Ordinario il Socio in regola con il pagamento della “Quota Associativa Annuale” (per l'anno di riferimento) fissata, di anno in anno, dal Consiglio Direttivo e ratificata durante l'Assemblea Generale dei Soci.

Art. 2 – Socio Onorario

Il Presidente, sentito il parere del Direttivo, potrà conferire la qualifica di Socio Onorario a chi si sia particolarmente adoperato a favore dell'Associazione.

Il parere del Consiglio Direttivo è vincolante, e deve essere espresso con votazione a maggioranza.

TITOLO IV DELLE ELEZIONI

Art. 1 – Disposizioni generali

Gli aspiranti candidati per le elezioni del Consiglio Direttivo devono far pervenire la richiesta di candidatura al Presidente in carica entro tre mesi precedenti quello di svolgimento delle elezioni.

Il candidato deve essere in regola con il pagamento della quota associativa negli ultimi tre anni.

Art. 2 – Candidature

Ogni socio avente diritto di voto può presentare la propria candidatura.

Tutte le candidature che rispettino quanto previsto dai commi precedenti del presente articolo verranno sottoposte al giudizio del Consiglio Direttivo.

Art. 3 – L'elettorato

L'elettorato attivo è costituito dai soli Soci Ordinari in regola con il pagamento della quota associativa per l'anno in corso, comprovato dal possesso della tessera di iscrizione.

L'identificazione dell'elettorato attivo viene verificato dalla Commissione Elettorale.

Art. 4 – Votazioni

Tutte le votazioni avvengono di norma a scrutinio segreto.

Art. 5 – Commissione Elettorale

Viene nominata dal Presidente dell'Associazione; essa deve essere composta da tre Soci Ordinari, uno dei quali con funzione di Presidente di Commissione.

I suoi compiti sono:

1. verifica dei requisiti elettorali,
2. direzione e verbalizzazione delle operazioni di voto e scrutinio.

TITOLO V REFERENTE REGIONALE

Art. 1 - Costituzione

Al fine di facilitare lo svolgimento di attività rientranti tra quelle previste dai fini statutari dell'Associazione viene istituita la carica del Referente Regionale.

Il Referente Regionale deve possedere i requisiti di cui agli artt. 1-2 del Titolo III.

La carica di Referente Regionale sarà sancita con apposita delibera del Consiglio Direttivo che provvederà a designarlo tra coloro che hanno presentato domanda secondo quanto previsto dall'art. 2 del presente Titolo.

E' esclusa qualsiasi forma di contabilità separata o autonoma. Il Referente Regionale si avvarrà esclusivamente delle risorse comuni all'Associazione, messe a disposizione con delibera del Consiglio Direttivo, dietro presentazione di specifico progetto e preventivo di spesa.

Art. 2 – Referenti Regionali

Gli aspiranti alla carica di Referente Regionale devono far pervenire la candidatura al Presidente in carica entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello a cui intendono candidarsi.

Art. 3 – Regione di appartenenza

La Regione di appartenenza del Socio è identificata sulla base del domicilio in possesso della Segreteria.

Art. 4 – Nomina dei referenti

Le candidature devono essere ratificate dal Consiglio Direttivo.

In mancanza di candidature, il Consiglio Direttivo in carica identificherà autonomamente una o più candidature tra i Soci della Regione sentitone il parere.

I componenti del Consiglio Direttivo uscente sono di diritto candidati alla rappresentanza regionale per la Regione in cui operano.

Art. 5 – Carica

Il Referente Regionale rimane in carica per la durata dell'anno per cui è stato eletto.

Potrà essere riconfermato.

Art. 6 – Compiti dei Referenti Regionali

I Referenti Regionali:

- 1) promuovono e coordinano le attività culturali e scientifiche dell'Associazione nelle propria Regione,
- 2) informano il Consiglio Direttivo sulle attività svolte,
- 3) sono responsabili nei confronti del Consiglio Direttivo della conservazione del materiale affidato al nucleo locale.

**TITOLO VI
DELLE ASSEMBLEE**

Art. 1 – Assemblea Generale Ordinaria

L'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci è convocata con cadenza annuale in sede del Congresso Annuale.

La comunicazione dell'indizione dell'assemblea avviene via posta ordinaria e/o elettronica (e-mail)

All'Assemblea Generale Ordinaria partecipano di diritto i Soci.

Art. 2 – Assemblea Generale Straordinaria

Il Presidente può convocare autonomamente un'Assemblea Generale Straordinaria, per ragioni gravi ed improrogabili, o su motivata richiesta di almeno 1/5 dei Soci Ordinari, o della maggioranza assoluta del Consiglio Direttivo.

La comunicazione dell'indizione dell'assemblea avviene via posta ordinaria e/o elettronica (e-mail).

All'Assemblea Generale Straordinaria partecipano di diritto i Soci.

Art. 3 – Ordine del Giorno

Viene stabilito dal Consiglio Direttivo.

Viene comunicato via posta ordinaria e/o elettronica (e-mail) almeno trenta giorni prima della convocazione.

Ogni Socio può far pervenire al Presidente, almeno quindici giorni prima della data della riunione, suggerimenti in merito all'ordine del giorno.

Il Bilancio annuale dell'Associazione verrà pubblicato sul sito web: tutti i Soci debbono prenderne visione per poterlo approvare durante l'Assemblea Ordinaria o Straordinaria.

TITOLO VII DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 1 – Convocazione

Consiglio Direttivo viene, di norma, convocato dal Presidente in carica due volte l'anno.

La comunicazione della convocazione avviene via posta ordinaria e/o elettronica (e-mail).

La comunicazione di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, la sede, il giorno, e l'ora della riunione, le eventuali documentazioni esplicative degli argomenti in discussione.

La convocazione deve essere inviata con almeno trenta giorni di anticipo rispetto alla data prevista per la riunione, salvo i casi di convocazione urgente.

Art. 2 - Deliberazioni

Il Consiglio Direttivo acquisisce potere deliberante se è presente la metà dei componenti.

Le delibere del Consiglio Direttivo vengono adottate a maggioranza semplice e con voto palese.

Il voto del Presidente assume valore risolutivo in caso di parità dei voti espressi dagli altri componenti del Consiglio.

TITOLO VIII DEL CONGRESSO NAZIONALE

Art. 1 – Organizzazione

L'organizzazione del Congresso Nazionale è affidata ad un Comitato Promotore, individuato dal Consiglio Direttivo.

Art. 2 – Sede, periodo congressuale e contenuti

Il Consiglio Direttivo identifica con un anno di anticipo (in occasione dell'Assemblea Generale Ordinaria) la sede di svolgimento del Congresso sulla base delle proposte pervenute per iscritto entro la fine dell'Assemblea Generale Ordinaria, e ne definisce, con il Comitato Promotore, le modalità organizzative ed il contenuto scientifico.

Art. 3 - Limitazioni

Il Congresso, di norma, non può svolgersi nella stessa regione nei tre anni seguenti se non per particolari condizioni valutabili in sede dell'Assemblea Generale Ordinaria.

Art. 4 – Comitato Promotore

Il Comitato Promotore del Congresso Nazionale si assume le responsabilità amministrative e fiscali previste, ed è tenuto a presentare al Consiglio Direttivo un bilancio preventivo ed uno consuntivo.

Art. 5 – Prestito per avvio procedure organizzative congressuali

Laddove si ravvisi la necessità, su specifica e motivata richiesta, e relativamente al solo avvio delle procedure organizzative del Congresso stesso, il Consiglio Direttivo può deliberare la concessione di un prestito al Responsabile Giuridico del Comitato Promotore (Referente Regionale organizzatore).

La somma relativa dovrà essere restituita senza interessi appena possibile (non oltre cinque mesi dallo svolgimento del Congresso), e comunque, non oltre la presentazione del bilancio consuntivo.

Art. 6 – Attivi di bilancio congressuale

Gli eventuali attivi di bilancio derivanti dall'organizzazione del Congresso Nazionale dovranno essere versati alla cassa dell'A.I.M.C. sotto forma di donazione.

TITOLO IX DEI PATROCINI CULTURALI E SCIENTIFICI

Art. 1 – Patrocinio culturale

Il Patrocinio culturale dell'A.I.M.C. a Congressi, Riunioni, Convegni, Corsi, ecc.. costituisce il riconoscimento ufficiale della piena validità scientifica e culturale della manifestazione che, pertanto, è fatta propria dalla stessa.

Questo può comportare la presenza ufficiale del Presidente o di un suo delegato cui spettano il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno da parte del richiedente.

Art. 2 - Modalità di richiesta

La Richiesta di Patrocinio deve pervenire, di norma, al Presidente non più tardi di tre mesi prima dalla data prevista per l'evento.

La Richiesta di Patrocinio deve contenere un programma di massima, con tutti gli elementi validi per formulare il giudizio di validità dei contenuti.

TITOLO X DEI DOVERI E DELLE SANZIONI DISCIPLINARI

Art. 1 - Comportamento

I Soci, nell'espletamento delle attività istituzionali previste dallo Statuto, devono mantenere un comportamento corretto e degno dell'Associazione cui appartengono.

In particolare devono:

- 1) improntare il loro comportamento alla massima serietà ed impegno,
- 2) attenersi scrupolosamente alle indicazioni del Presidente.

Art. 2 - Sanzioni

I Soci che tengano una condotta non conforme agli impegni del presente Regolamento incorrono nelle seguenti sanzioni disciplinari:

- 1) sospensione temporanea per un periodo massimo di sei mesi,
- 2) espulsione.

Art. 3 – Sospensione

La sospensione per un periodo massimo di sei mesi è inflitta:

- 1) per comportamento morale contrario ai fini statutari;
- 2) per l'uso improprio o l'abuso delle cariche previste dal presente Regolamento.

Art. 4 – Espulsione

L'espulsione è comminata:

- 1) per le fattispecie previste per la sospensione allorché raggiungano un grado di particolare gravità o in caso di reiteratezza;
- 2) per illecito uso o distrazione di somme di pertinenza dell'associazione;
- 3) per richiesta o accettazione di compensi personali ottenuti in nome dell'Associazione.

Art. 5 – Competenze sulla sospensione e l'espulsione

La sospensione e l'espulsione sono comminate dal Consiglio Direttivo nella figura del Presidente.

Devono essere ratificate dal Collegio dei Proviviri.

La sospensione e l'espulsione non possono essere comminate senza adeguata motivazione e senza che l'infrazione sia stata previamente contestata al Socio con invito a discolarsi entro il termine di giorni venti.

Art. 6 – Decadenza degli incarichi

I Soci che abbiano avuto inflitte la sanzione della sospensione, decadono dagli incarichi eventualmente ricoperti e non potranno presentare la propria candidatura, né potranno essere proposti, per le cariche previste dal presente Regolamento, per il turno elettorale successivo a quello nel quale è stato adottato il provvedimento disciplinare.

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 1 – Entrata in vigore

Il Regolamento entra in vigore alla data dell'approvazione da parte del Consiglio Direttivo su delega dell'Assemblea Generale dell'Associazione ed abroga ogni disciplina precedentemente adottata in contrasto con il presente.

Art. 2 – Nomina del Collegio dei Proviviri

Entro mesi sei dall'entrata in vigore del presente Regolamento, a cura del Consiglio Direttivo con ratifica della Presidenza, verrà nominato il Collegio dei Proviviri.

Art. 3 - Nomina del Revisore dei Conti

Entro mesi sei dall'entrata in vigore del presente Regolamento, a cura del Consiglio Direttivo con ratifica della Presidenza, verrà nominato il Revisore dei Conti.

Art. 4 – Rinvio

Per tutto quanto non è contemplato nel presente Regolamento, sono applicabili le norme previste dal Codice Civile.